Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Lunedì, 2 luglio 1928 - Anno VI — Numero 152

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1781.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1344.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificazione dei pesi e delle misure.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato *A* al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificazione dei pesi e delle misure.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1782.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1345.

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di credito del Monte di pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il trapasso dei beni e di ogni attività e passività, di cui al R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 897, dalla Sezione di credito del Monte di pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde sarà effettuato in esenzione da tasse di registro ed ipotecarie.

Art. 2.

E' fatto divieto al Monte di pietà di Cremona ed ai suoi successori di riprendere operazioni di credito, salvo che prestiti su pegno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1783.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1346.

Conversione in legge del R. decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la convenzione relativa all'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata il 16 marzo 1927, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società italiana servizi aerei, intesa a mantenere in continuativo esercizio la linea aerea Trieste-Zara in coesistenza della linea aerea Trieste-Torino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1784.

LEGGE 20 maggio 1928, n. 1347.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1927, numero 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1785.

LEGGE 15 aprile 1928, n. 1348.

Conversione in legge del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1865, che approva l'aggiunta della voce « Olio di oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1865, che approva l'aggiunta della voce « Olio di oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1786.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1350.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca le nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1787.

LEGGE 31 maggio 1928, n. 1351.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1788.

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. 1168.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle industrie varie ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le domande in data 30 marzo 1927 e 22 marzo 1928 con le quali la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle industrie varie;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista delle industrie varie, della quale viene approvato lo statuto annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termini di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la suindicata Federazione.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 33. — CASATI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie varie.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista delle industrie varie », che comprende le ditte esercenti le industrie non rappresentate da altre Federazioni giuridicamente riconosciute.

L'elenco delle industrie rappresentate dalla Federazione sarà determinato dalla Confederazione, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

La Confederazione potrà altresì modificarlo in ogni tempo, sempre con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno le industrie di cui all'art. 1.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale delle industrie rappresentate e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale del Paese e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere in conformità alle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi sindacali e sociali relativi alle industrie per le quali è costituita;

c) di promuovere qualsiasi iniziativa, o collaborare alla sua attuazione, la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

d) di provvedere alla nomina e alla designazione di rappresentanti delle industrie federate in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

e) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni dell'autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Con deliberazione del Consiglio generale da approvarsi dalla Confederazione e dal Ministero delle corporazioni, potrà stabilirsi che per una o più delle industrie rappresentate dalla Federazione, ed aventi particolari riflessi nell'economia della Nazione, gli scopi di assistenza economica in generale siano perseguiti attraverso l'opera di un istituto a sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 5.

La Federazione è formata dalle Sezioni di ditte esercenti le industrie da essa rappresentate, costituite in seno alle Unioni territoriali aderenti alla Confederazione.

La iscrizione delle Sezioni avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui l'Unione non provveda, in seguito a disposizione della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche Sezione, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

Contro la decisione della Confederazione è ammesso, in ultima istanza, il ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Sezioni regolarmente inscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 6.

L'adesione alla Federazione importa per le Sezioni un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per eguale periodo di tempo, qualora non pervenga dichiarazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale dichiarazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le Sezioni interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

Art. 7.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole Sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione territoriale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 8.

Le Sezioni territoriali facenti parte della Federazione sono tenute a fornire a questa tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attri-

buzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le Sezioni territoriali sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione. Per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Art. 9.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi, riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 10.

La Federazione suddivide le industrie rappresentate in Gruppi nazionali corrispondenti alle diverse specialità di industrie. I Gruppi nazionali possono comprendere una o più specialità di industrie.

Per ciascun Gruppo sarà deliberato dalla Giunta federale, con l'approvazione della Confederazione e del Ministero delle corporazioni, uno speciale regolamento interno.

La rappresentanza dei Gruppi nei rapporti esterni spetta però esclusivamente alla Federazione, salva a questa la facoltà di delegarla di volta in volta, previa autorizzazione della Confederazione, ai singoli Gruppi per materia e questioni interessanti i medesimi.

Art. 11.

Ciascun Gruppo è retto da un presidente, nominato dall'assemblea del Gruppo stesso; la Giunta federale, con deliberazione da approvarsi dalla Confederazione, potrà altresì stabilire che un Gruppo abbia oltre al proprio presidente un Comitato di gruppo, composto di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quattordici, nominati anche essi dall'assemblea.

Potrà altresì deliberare, con l'approvazione della Confederazione, che determinati Gruppi abbiano nel loro interno gestione propria. Le modalità relative nonchè le specifiche attribuzioni dei Comitati di gruppo saranno in tali casi fissate nel regolamento del Gruppo stesso.

Tanto i presidenti dei Gruppi che i membri dei Comitati, se questi siano istituiti, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Le assemblee per le nomine suddette sono convocate e presiedute dal presidente della Federazione.

Art. 12.

L'assemblea di ciascun Gruppo è formata dai delegati delle ditte facenti parte del Gruppo stesso.

Le modalità per la nomina dei delegati ed il numero di essi per ciascun Gruppo saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 10.

Art. 13.

I presidenti dei Gruppi promuovono presso la presidenza della Federazione qualsiasi iniziativa la quale tenda alla tutela degli interessi specifici delle industrie dal Gruppo rappresentate. Per l'esame e la trattazione di questioni e problemi che interessano i singoli Gruppi, i presidenti dei Gruppi stessi, con l'autorizzazione del presidente della Federazione, possono, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto delle ditte rappresentate, convocare assemblee di Gruppo, ma le deliberazioni prese in tali adunanze rivestono la forma di semplici voti. Salvo quanto è detto nel precedente art. 11, le assemblee dei Gruppi sono ordinariamente presiedute dal presidente del Gruppo. E' data però sempre facoltà al presidente della Federazione di convocare e presiedere, quando ne ravvisi l'opportunità, assemblee straordinarie dei singoli Gruppi.

Art. 14.

Sono organi della Federazione:

il Consiglio generale;
la Giunta esecutiva federale;
il presidente generale.

Art. 15.

Il Consiglio generale è composto dai presidenti dei Gruppi nazionali. Esso è convocato in via ordinaria dal presidente generale della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione, e in via straordinaria sempre quando il presidente generale lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Le adunanze sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei membri. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la convocazione, le adunanze saranno valide se presente o rappresentato almeno un terzo del numero totale dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delegare, ma ciascun membro non può avere più di una delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente generale.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei membri che compongono il Consiglio generale, e salvo le altre formalità di legge.

Art. 16.

Il Consiglio generale determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie da essa rappresentate, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Elegge inoltre ogni anno nel suo seno due vice-presidenti generali, il tesoriere-economo ed altri tre membri che unitamente ai due vice-presidenti generali ed al tesoriere-economo formano la Giunta esecutiva federale. Nomina e revoca il segretario generale, discute ed approva il bilancio consuntivo della Federazione. Nomina anche, all'infuori del proprio seno, i revisori dei conti.

Art. 17.

La Giunta esecutiva federale, formata come è detto all'art. 16, approva il bilancio preventivo della Federazione, nonchè gli eventuali bilanci dei Gruppi federati, determina, in base alle istruzioni della Confederazione, la misura dei contributi legali, e delibera pure gli eventuali contributi suppletivi per le particolari esigenze della Federazione o di ciascun Gruppo nazionale. Tali contributi suppletivi non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative all'applicazione dei contributi sia legali che suppletivi sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Art. 18.

Spetta anche alla Giunta esecutiva federale:

a) di curare lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dal Consiglio generale;

b) di coadiuvare il presidente generale nell'adempimento delle sue funzioni;

c) di deliberare l'ammissione delle Sezioni territoriali alla Federazione, nonchè l'assegnazione delle ditte ai corrispondenti Gruppi nazionali;

d) di prendere tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione e che non siano di competenza del Consiglio generale;

e) di deliberare sull'applicazione della censura alle Sezioni o ditte associate a termini delle disposizioni dell'articolo 26;

f) di provvedere a tutte le nomine e designazioni di cui alla lettera d) dell'art. 4;

g) di nominare e revocare il personale subalterno della Federazione, ed il personale eventualmente occorrente per il funzionamento dei Gruppi nazionali;

h) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 19.

Il presidente generale è nominato dalla presidenza generale della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e scelto anche fuori delle ditte associate alla Federazione. Dura in carica due anni, e può essere riconfermato.

Il presidente generale, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti per ordine di anzianità, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva federale e del Consiglio generale.

Convoca il Consiglio generale e la Giunta esecutiva federale.

La nomina del presidente non ha effetto se non viene approvata a termine di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 20.

Il tesoriere-economo, nominato dal Consiglio generale come all'art. 16, è preposto all'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio della Federazione. Egli deve curare che la gestione delle entrate sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio generale ed alle norme generali stabilite in materia dalla Confederazione. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 21.

I revisori dei conti sono nominati ogni anno dal Consiglio generale in numero di tre, per la verifica dei conti e la relazione sui bilanci consuntivi della Federazione.

Essi sono rieleggibili.

Art. 22.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garentire le obbligazioni assunte in dipendenza dei contratti di lavoro stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dei contributi suddetti sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garenzia di cui al precedente comma.

Art. 23.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Salvo quanto è detto all'art. 19 per il presidente, non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nel Consiglio generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali ed institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 24.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 25.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni avanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro, riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 26.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente generale, ha facoltà di deliberare la censura alle Sezioni territoriali che non osservino le disposizioni di legge e quelle del presente statuto, nonchè quelle dello statuto della Confederazione e le istruzioni di questa.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di Sezioni e di Gruppi, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della Sezione territoriale, o del presidente del Gruppo, previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 e 53 dello statuto confederale.

Art. 27.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà di ricorso alla Confederazione.

Art. 28.

Il segretario generale della Federazione è nominato dal Consiglio generale che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'indu-

stria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo, e può essere contemporaneamente anche segretario di uno o più Gruppi nazionali.

I singoli Gruppi nazionali possono avere un proprio segretario la cui nomina dovrà però essere deliberata dalla Giunta esecutiva federale.

I segretari dei gruppi sono alle dipendenze del segretario generale della Federazione.

Art. 29.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del R. decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, ed, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1789.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1313.

Testo unico delle norme di coordinamento della legge sugli Ordini sanitari con la legge 3 aprile 1926, n. 563.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti;

Veduta la legge 21 aprile 1921, n. 546;

Veduto il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 882, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, sulla riforma degli ordinamenti sanitari;

Veduti gli articoli 2 e 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Ritenuta la necessità, in occasione del coordinamento delle disposizioni di legge sugli Ordini sanitari con la citata legge 3 aprile 1926, n. 563, di riunire in testo unico le disposizioni stesse;

Veduto l'articolo 10 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito testo unico recante le norme di coordinamento della legge sugli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, con la legge 3 aprile 1926, n. 563, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 147. — SIROVICH.

Testo unico recante le norme di coordinamento della legge sugli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, con la legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 1.

(Art. 1 legge 10 luglio 1910, n. 455).

In ogni Provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti iscritti negli albi corrispondenti. Ove il numero degli iscritti in un albo non arrivi a quindici, l'albo stesso sarà riunito a quello della Provincia finitima che sarà indicata dal Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

(Art. 2 legge 10 luglio 1910, n. 455; R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 882, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Per l'iscrizione nell'albo è necessario:

1° avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

2° essere di buona condotta morale e politica.

In nessun caso possono essere iscritti negli albi, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

La cancellazione ha luogo, in seguito a procedimento disciplinare, di ufficio o su richiesta del Prefetto.

Per l'applicazione di queste disposizioni, l'interessato deve essere invitato a presentare al Consiglio dell'Ordine le sue eventuali deduzioni ed osservazioni in un congruo termine, da stabilirsi volta per volta dal Consiglio stesso. Contro il relativo provvedimento è ammesso soltanto ricorso entro 15 giorni dalla notifica al Ministro per l'interno.

I provvedimenti emessi su richiesta del Prefetto debbono essere comunicati al Prefetto stesso, cui pure spetta la facoltà di ricorso entro il termine sopra stabilito.

Il provvedimento del Ministro per l'interno è definitivo e contro di esso non è ammesso gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale;

3° avere conseguito il diploma professionale, dato o confermato in una Università del Regno;

4° avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine nel cui albo si chiede l'iscrizione.

Possono essere iscritte anche le donne che abbiano i requisiti indicati nel precedente comma.

Possono essere iscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale in un Istituto di Stato estero, quando con tale Stato estero il Governo del Re abbia stipulato accordo speciale sulla base della assoluta reciprocità di trattamento per i cittadini diplomati in Italia.

Possono essere iscritti anche gli stranieri che abbiano il godimento dei diritti civili, che siano di buona condotta morale e politica, e che siano in possesso del diploma professionale dato o confermato in una Università del Regno.

Sono esclusi dall'iscrizione tutti coloro che, per sentenza passata in giudicato, siano colpiti da sospensione dell'esercizio professionale, per la durata di essa.

Art. 3.

(Articoli 3 e 11 legge 10 luglio 1910, n. 455).

L'iscrizione nell'albo è richiesta come condizione per l'esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.

Però i sanitari che abbiano qualità di impiegato inscritto in un ruolo organico di una pubblica amministrazione dello Stato, o delle Provincie, o dei Comuni sono soggetti alla eventuale disciplina dell'Ordine, soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche amministrazioni.

Sono autorizzati a continuare nell'esercizio della professione, ma soltanto presso gli stranieri, a' termini dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge 1° agosto 1907, n. 636, i medici ed i chirurghi diplomati all'estero che al promulgarsi della legge 10 luglio 1910, n. 455, si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 11 della legge stessa.

Art. 4.

(Art. 4 legge 10 luglio 1910, n. 455).

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro con le modalità che saranno determinate nel regolamento.

Art. 5.

(Articolo unico legge 21 aprile 1921, n. 546).

La iscrizione in ciascun albo è subordinata al pagamento da parte degli iscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo Ordine, il quale contributo non potrà eccedere le L. 100.

Art. 6.

(Art. 49 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, coordinato con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e col regolamento 1° luglio 1926, n. 1130).

Il Consiglio amministrativo di ciascuno degli Ordini provinciali è eletto al principio di ogni triennio ed è composto di 6 membri se gli iscritti nell'albo non sono più di 30, e di 8 membri se gli iscritti superano quel numero.

I membri del Consiglio amministrativo vengono eletti, per metà, dai componenti dell'Ordine, riuniti in adunanza generale con le norme indicate nel regolamento, e per l'altra metà sono nominati dal Sindacato provinciale interessato, legalmente riconosciuto, secondo le proprie norme regolamentari. Quando il Sindacato provinciale non sia costituito, la nomina è fatta interamente dall'adunanza generale dei componenti dell'Ordine.

Il presidente del Consiglio amministrativo viene nominato con decreto prefettizio tra i membri del Consiglio stesso.

Il ricorso contro la validità delle operazioni elettorali dell'adunanza generale, che compete ad ogni iscritto nell'albo, deve essere presentato, entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione, al Ministero dell'interno, che provvederà con suo decreto.

Art. 7.

(Art. 8 legge 10 luglio 1910, n. 455, coordinato con l'art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e con l'art. 11 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130).

Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano soltanto le seguenti attribuzioni:

a) di compilare e tenere in corrente con le necessarie variazioni l'albo dell'Ordine e di pubblicarlo al principio di ogni anno, dandone notificazione all'autorità giudiziaria, alle autorità amministrative ed al Sindacato provinciale interessato legalmente riconosciuto;

b) di vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;

c) di reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti inscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitive contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento, compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.

Spetta esclusivamente ai Sindacati provinciali, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, la facoltà di adempiere ai compiti di tutela degli interessi morali e materiali dei loro rappresentati, e la facoltà di designare rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti pubblici, quando tale designazione sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 8.

(Art. 9 legge 10 luglio 1910, n. 455, ed art. 51 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, coordinati con la legge 3 aprile 1926, n. 563).

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine per le materie contemplate nelle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Ministro dell'interno, che provvede, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.

I provvedimenti dei Consigli amministrativi in materia disciplinare ed in materia di iscrizione, cancellazione e radiazione, anche in sede di revisione annuale degli albi, possono essere impugnati anche dai Sindacati provinciali interessati, legalmente riconosciuti.

A tale effetto tutti i provvedimenti stessi devono essere notificati ai Sindacati provinciali interessati, che possono produrre il loro ricorso nel predetto termine di 15 giorni dalla data di notifica.

Il Sindacato può delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere il ricorso.

Da loro parte, i Sindacati provinciali comunicheranno ai Consigli degli Ordini sanitari i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 9.

(Art. 52 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889).

Il Prefetto esercita la sua sorveglianza su tutto l'andamento e funzionamento degli Ordini, ed in caso di urgenza invia apposito commissario presso gli Ordini stessi, che non possano per qualsiasi motivo funzionare.

I Consigli amministrativi degli Ordini possono, inoltre, essere sciolti quando siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento amministrativo e contabile dell'Ordine, o quando, nonostante gli inviti rivolti, persistano a violare gli obblighi loro imposti per legge, o svolgano attività, che comunque possano turbare il regolare andamento dei pubblici servizi sanitari.

Deve procedersi alle nuove elezioni entro il termine di tre mesi, salvo proroga, per giustificativi motivi, fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga sono ordinati per decreto del Prefetto, sentito il parere del Consiglio di prefettura.

Contro il decreto di scioglimento del Prefetto è ammesso, entro 15 giorni, ricorso al Ministro per l'interno che provvede definitivamente.

Art. 10.

(Art. 53 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889).

Quando il Consiglio amministrativo dell'Ordine non provvede all'applicazione delle sanzioni disciplinari dirette a reprimere gli abusi e le mancanze, di cui i sanitari liberi esercenti iscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, o alla cancellazione dagli albi, nel caso di cui al n. 2 dell'art. 2, provvede il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita nell'art. 39, primo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per l'interno che decide definitivamente, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 11.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, saranno sciolti dai Prefetti i Consigli degli Ordini attualmente in carica, e per ciascun Ordine sarà nominata una Commissione straordinaria di 5 membri, se gli iscritti nell'albo non sono più di 30, e di 7 membri se gli iscritti superano quel numero.

I membri della Commissione saranno designati dai Prefetti tra i sanitari in atto inscritti negli albi. Il decreto prefettizio che nomina la Commissione ne designa il presidente.

Alla nomina della Commissione sarà anche provveduto per gli Ordini retti attualmente da commissari prefettizi.

Art. 12.

La carica di componente della Commissione straordinaria, prevista dal precedente articolo, è gratuita. In casi assolutamente eccezionali, e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Ordine, il Prefetto può assegnare ai componenti della Commissione predetta una speciale indennità, che graverà sul bilancio dell'Ordine.

Art. 13.

La Commissione straordinaria eserciterà tutte le funzioni demandate al Consiglio amministrativo ed alla adunanza generale dell'Ordine; procederà alla straordinaria revisione dell'albo, in conformità alle disposizioni del presente decreto, ed, esaurita questa revisione, provvederà agli atti necessari per la elezione del nuovo Consiglio, da farsi nel giorno che sarà fissato con decreto del Prefetto.

Contro i risultati della revisione straordinaria, che devono essere pubblicati e notificati a norma di quanto dispone il precedente art. 7, lett. *a*), è ammesso, da parte degli interessati ed entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, il ricorso al Ministro per l'interno, che provvederà a' termini del precedente articolo 8.

I Sindacati provinciali interessati legalmente riconosciuti potranno ricorrere contro i risultati della revisione stessa a norma dell'art. 8 del presente decreto.

Art. 14.

Nelle Provincie istituite col R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, saranno nominate dai Prefetti speciali Commissioni, composte di tre membri, per ciascuna delle professioni di medico-chirurgo, di veterinario e di farmacista, che provvederanno, in base alle disposizioni del presente decreto, alla formazione degli albi per gli Ordini sanitari di nuova istituzione nelle Provincie stesse.

Il decreto del Prefetto che nomina la Commissione ne designa il presidente.

A tali Commissioni speciali sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 12 e 13.

Art. 15.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e col Ministro delle corporazioni, saranno stabilite le norme relative alle elezioni per la nomina ed il rinnovamento dei Consigli, alle iscrizioni e cancellazioni negli albi, alle funzioni disciplinari, alla riscossione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile di ciascun Consiglio ed a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente testo unico.

Art. 16.

Con successivo Regio decreto potranno essere emanate, ove sia il caso, le norme complementari che si rendessero necessarie per l'ulteriore coordinamento delle leggi su richiamate e del regolamento, con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e con il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1790.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1928, n. 1356.

Ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Visto le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Seta artificiale in lamette	Per la fabbricazione di nastri, formati di lamette nell'ordito e di seta naturale nella trama, e di treccie per cappelli (concessione provvisoria valevole un anno)	Kg. 100	1 anno
Manufatti metallici	Per essere rivestiti di gomma elastica o indurita (ebanite). È riservata al Ministero delle finanze di decidere quali dei manufatti metallici siano da ammettere alla importazione temporanea	Kg. 100	1 anno
Cacao in grani	Per la fabbricazione della cioccolata, del cacao e del burro di cacao.	Kg. 100	1 anno
Cotone greggio	Per la fabbricazione della seta artificiale cupro-ammoniacale .	Kg. 100	2 anni
Apparecchi di soneria detti « carillons »	Per essere montati sugli orologi a sveglia. . .	N. 100	2 anni

Art. 2.

E' accordata in via permanente l'importazione temporanea dei pignoli con o senza guscio destinati ad essere preparati per l'esportazione, concessa in via provvisoria per due anni, col R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 768. Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: kg. 100. Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

Art. 3.

E' soppressa la restituzione del dazio sul cacao puro in pasta o in polvere, stabilita con l'art. 1 del R. decreto n. 500 del 3 settembre 1905, modificato con l'art. 6 del R. decreto n. 1000 dell'11 maggio 1924, e la restituzione del dazio sul burro di cacao puro, ovvero incorporato nella cioccolata, stabilita con lo stesso art. 6 del R. decreto n. 1000 dell'11 maggio 1924, modificato dall'articolo unico del R. decreto n. 317 del 7 febbraio 1926.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1928 - ***Anno VI***
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 161. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1791.**

REGIO DECRETO 17 giugno 1928, n. 1377.

Attuazione degli accordi fra il Regio tesoro e la Banca d'Italia a' sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325;
Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Viste le leggi che successivamente hanno modificato il testo unico predetto;
Sentito il direttore generale della Banca d'Italia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Primo Ministro, Capo del Governo, e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
In base all'autorizzazione data al Governo con l'art. 5 del citato R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circolazione dei biglietti della Banca d'Italia deve essere regolata in modo che sia sempre osservata la disposizione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, numero 2325, in forza della quale deve constantemente esistere una riserva, in oro o in divise e crediti su Paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro, non inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei biglietti stessi e di ogni altro impegno a vista della banca.

Qualora la riserva scendesse al disotto del 40 per cento della circolazione, la parte di questa così scoperta, quando non superi il 10 per cento, sarà soggetta a una tassa in misura corrispondente al saggio ufficiale dello sconto aumentata di un decimo.

La tassa medesima sarà accresciuta di un altro decimo del detto saggio per ogni ulteriore differenza di 10 per cento nella proporzione tra circolazione e riserva.

Saranno presi accordi tra il Ministro per le finanze e la Banca d'Italia per evitare aumenti di circolazione negli stessi margini risultanti dal rapporto proporzionale considerato dal citato art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325.

Art. 2.

Il cambio dei biglietti della Banca d'Italia è regolato in conformità all'art. 1 del citato R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, tenuto conto di quanto dispone il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 253, ed il R. decreto di pari data di quest'ultimo n. 252.

Art. 3.

La circolazione media dei biglietti della Banca d'Italia e dei suoi titoli fiduciari, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'Istituto, è soggetta ad una tassa annua in ragione di 1 1/2 per mille senza altre aggiunte.

Non sono soggetti a tassa i biglietti emessi dalla Banca medesima per anticipazioni consentite al Tesoro, a tenore del successivo art. 4.

Art. 4.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministro per le finanze, è tenuta a fornire anticipazioni temporanee al Tesoro fino a un ammontare di 450 milioni di lire, verso corresponsione di un interesse nella misura di 2 per cento netto in ragione di anno.

I biglietti relativi a tale circolazione sono garantiti da riserva nella misura di almeno il 40 %.

Sono soppresse tutte le disposizioni che davano al Tesoro dello Stato la facoltà di chiedere anticipazioni straordinarie, e quindi somministrazioni di biglietti della Banca.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, riguardanti la limitazione degli impieghi della Banca d'Italia in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

E' confermata l'abolizione di che al R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528, in ordine all'ammontare dei depositi fruttiferi ed alla misura dell'interesse sui medesimi.

Art. 6.

Per il servizio di Regia tesoreria provinciale, la Banca d'Italia non ha obblighi di cauzione.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa per la gestione di tale servizio sono regolati da apposita convenzione.

Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario di tesoreria, il Tesoro è tenuto a lasciare alla Banca una dotazione permanente di 50 milioni di lire.

Quando tale fondo superi o sia sotto la cifra di 50 milioni, e fino a 300 milioni, sulla differenza in più ed in meno correrà a favore del Tesoro, o rispettivamente della Banca, un interesse annuo di 1 1/2 per cento al netto di ogni imposta.

Indipendentemente da questo fondo ordinario costituente un conto corrente a vista, e perciò soggetto alla garanzia di una riserva non inferiore al 40 %, il Tesoro può tenere presso la Banca un altro fondo in conto corrente vincolato. Su tale fondo viene applicato l'interesse di 1 1/2 per cento annuo, sino a concorrenza di una somma complessiva di mezzo miliardo, comprendendo in tale somma quella del fondo ordinario in conto corrente libero. Sulle eccedenze al disopra del mezzo miliardo è dovuto l'interesse del 3 % l'anno.

Art. 7.

La Banca d'Italia ha facoltà di convertire le riserve equiparate in riserve auree effettive.

Quando lo consentano le condizioni dell'Istituto, in armonia con le condizioni generali del mercato monetario, la Banca d'Italia è autorizzata a ridurre la propria circolazione dei biglietti anche con la prudente liquidazione di una parte delle sue riserve equiparate.

I frutti derivanti dall'impiego delle riserve saranno ripartiti fra Stato e Banca secondo apposita convenzione, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325.

Art. 8.

Ferma rimanendo la disposizione dell'art. 4 lettera *b*) del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, si intende che essa viene applicata anche alle azioni della Banca di nuova emissione.

Art. 9.

E' soggetto a tassa di circolazione nella misura ordinaria l'ammontare dei biglietti equivalenti al credito della Banca d'Italia verso l'Istituto di liquidazioni ed ai titoli da esso provenienti, ma l'importo relativo è rimborsato alla Banca medesima da esso Istituto.

Per gli scopi di che all'art. 2 del R. decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 5, all'art. 5 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, e all'art. 3, lettera *c*), del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, fino a tutto il 1930 saranno accantonati i tre quarti dell'ammontare totale della tassa di circolazione.

Resta fermo l'art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, per quanto concerne le lettere *a*), *b*) e *c*).

Dei frutti relativi ai titoli di provenienza dell'Istituto di liquidazioni deve giovarsi l'Istituto stesso, del quale lo Stato è garante verso la Banca d'Italia. I biglietti effettivamente rientrati nelle casse della Banca d'Italia dalle operazioni dell'Istituto di liquidazioni riducono l'ammontare globale della circolazione.

Art. 10.

Restano abrogate, in quanto riguardano la Banca d'Italia, le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258.

Sono altresì abrogate le disposizioni degli articoli 6 e 7 del testo unico di legge approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, dei Regi decreti 4 agosto, 13 agosto e 23 novembre 1914, nn. 791, 825 e 1284, e del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, come pure tutte le altre disposizioni riguardanti l'Istituto di emissione, le quali siano incompatibili col presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 180. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1792.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1189.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Casa di ricovero », in Solesino.

N. 1189. R. decreto 6 maggio 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Casa di ricovero » con sede in Solesino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1793.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1190.

Approvazione del nuovo statuto del « Circolo degli artisti », in Torino.

N. 1190. R. decreto 6 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico del « Circolo degli artisti », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1794.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1191.

Modificazione dell'art. 6 dello statuto del Collegio dei Padri Cappuccini di S. Francesco di Assisi, in Milano.

N. 1191. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene modificato l'art. 6 dello statuto del Collegio dei Padri Cappuccini di S. Francesco di Assisi, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1795.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1226.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « P. Guglielmazzi », in Pallanza.

N. 1226. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « P. Guglielmazzi », in Pallanza, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1928 Anno VI

Numero di pubblicazione 1796.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1227.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Zoncada », in Codogno.

N. 1227. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Zoncada », in Codogno, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1797.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1228.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « P. Berrettini », in Cortona.

N. 1228. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « P. Berrettini », in Cortona, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1798.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1229.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare femminile « Vittorio Emanuele II », in Napoli.

N. 1229. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare femminile « Vittorio Emanuele II », in Napoli, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1928 - Anno VI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 30 giugno 1928 – Anno VI

Francia	74.72	Belgrado	33.525
Svizzera	366.67	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.735	Albania (Franco oro)	365.625
Olanda	7.662	Norvegia	5.095
Spagna	314.06	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.66	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.546	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.681	Danimarca	5.10
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	74.10
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.32	Rendita 3 % lordo	45.325
Peso argentino Carta	8.06	Consolidato 5 %	86 —
New York	19.021	Littorio 5 %	85.65
Dollaro Canadese	18.945	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.95
Oro	367.01		

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 10

ATTIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1928 — migliaia di lire	
Oro in cassa	L.		4,884,756,297.71	+	92
Altre valute auree:					
Crediti su l'estero	L.	5,795,037,681.88		—	964
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	»	1,493,130,293.90		+	2
			7,288,167,975.78	—	962
Riserva totale	L.		12,172,924,273.4	—	870
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»		1,847,712,566.95		—
Cassa	»		131,916,539.75	+	2,983
Portafoglio su piazze italiane	»		2.823,083,053.80	—	113,445
Effetti ricevuti per l'incasso	»		4,617,872.64	—	939
Anticipazioni — su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L.	909,402,721.70			
Anticipazioni — su sete e bozzoli	»	825,915.40			
			910,228,637.10	—	134,002
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.		998,802,354.60	+	261
Conti correnti attivi nel Regno:					
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L.	65,770,334.55		—	27,720
altri	»	80,186,605.52		+	15,734
			145,956,940.07	—	11,986
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni	L.		276,451,369.22		—
Azionisti a saldo azioni	»		60,000,000 —		—
Immobili per gli uffici	»		127,461,851.35	+	12
Istituto di liquidazioni	»		1,256,305,683.45		—
Partite varie:					
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L.	30,000,000 —			—
Impiego della riserva straordinaria	»	12,025,000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	»	110,902,629.29			—
Impiego fondo pensioni	»	172,101,165.11			—
Debitori diversi	»	1,524,142,239.11		+	19,022
			1,849,171,033.51	+	19,022
Spese	L.		43,317,326.26	+	932
	L.		22,647,949,502.28		—
Depositi in titoli e valori diversi	»		35,726,183,961.96	—	225,976
	L		58,374,133,464.24		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		137,182,802.32	—	110
TOTALE GENERALE	L.		58,511,316,266.56	—	464,210

Saggio normale dello sconto 6 % (dal 1° aprile 1928).

Il direttore generale: STRINGHER.

(27)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

giugno 1928 (VI)

PASSIVO

				DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1928 (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti			L. 17,027,759,050 —	—	77,229
Vaglia cambiari e assegni della Banca			» 435,301,199.24	—	265,855
Depositi in conto corrente fruttifero			» 2,592,046,633.98	+	142,334
Conto corrente del Regio tesoro			» 300,000,000 —		—
			L. 20,355,106,883.22	—	200,750
Capitale			L. 240,000,000 —		—
Massa di rispetto			» 48,000,000 —		—
Riserva straordinaria			» 12,025,412.33		—
Conti correnti passivi			» 15,752,657.66	+	8,761
Conto corrente del R. Tesoro, vincolato			» 719,085,556.02	+	70,968
Partite varie:					
Riserva speciale azionisti	L.	113,200,616.20			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46,000,000 —			—
Creditori diversi	»	935,015,074.92		—	124,042
			1,094,215,691.12	—	124,042
Rendite			L. 163,763,301.93	+	6,942
Utili netti dell'esercizio precedente			» —		—
			L. 22,647,949,502.28		—
Depositanti			» 35,726,183,961.96	—	225,976
			L. 58,374,133,464.24		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi			» 137,182,802.32	—	119
TOTALE GENERALE			L. 58,511,316,266.56	—	464,216

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 59.80 per cento.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Il giorno 21 giugno 1928-VI in Zaffaria, in provincia di Messina, è stata attivata un'agenzia telegrafica.

Il giorno 24 giugno 1928-VI in Rimini, Hôtel Savoia, in provincia di Forlì, è stata attivata un'agenzia telegrafica.

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 24 giugno 1928-VI, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Castorano, in provincia di Ascoli Piceno, con orario limitato di giorno.

Il giorno 24 giugno 1928-VI, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Liberi, in provincia di Napoli, con orario limitato di giorno.

Apertura di posti fonotelegrafici comunali.

Il giorno 22 giugno 1928-VI, è stato attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un posto fonotelegrafico comunale in Poggio Umbricchio, in provincia di Teramo, collegato all'ufficio telegrafico di Montorio al Vomano.

Il giorno 23 giugno 1928-VI, è stato attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un posto fonotelegrafico comunale in Macchia Vomano, in provincia di Teramo, collegato all'ufficio telegrafico di Montorio al Vomano.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 496).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3133 — Data: 19 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione: Bonfili Olga — Titoli del debito pubblico: al portatore 15 — Rendita: L. 15,000 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2023 — Data: 30 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione: Laballe Sergio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 125 P. N. 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2022 — Data: 30 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione: Laballe Sergio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1745 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2290 — Data: 10 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Pascale Domenico di Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 980 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 10 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Baj avv. Sebastiano fu Efisio per conto dell'Asilo orfanotrofio di Ales — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 250 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1761 — Data: 21 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cappella Raffaele di Nicola — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 85 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 199 — Data: 11 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Verda Antonio fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 77 consolidato 3.50 % ex 3.75 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2540 — Data: 4 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Vallero Giuseppe fu Francesco ed altri — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 56 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2667 — Data: 14 aprile 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Cena Giuseppe fu Angelo — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 5250 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per assistente di matematica finanziaria ed attuariale nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Genova.

Visti gli articoli 76 e 77 del regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 29 ottobre 1926;

Vista la deliberazione del Consiglio accademico in data 6 dicembre 1926;

Viene aperto il concorso ad un posto di assistente alla cattedra di matematica finanziaria ed attuariale nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Genova, con la retribuzione annua di L. 4000 senza diritto ad indennità per caro-viveri, e con l'obbligo di cinque ore di orario settimanale all'Istituto.

Al concorso potranno partecipare i laureati in matematica ed i laureati in scienze economiche e commerciali.

Il concorso è per titoli e per esami. Gli esami consisteranno in una prova scritta nella quale il candidato svolgerà a sua scelta, uno dei due quesiti proposti dalla Commissione e riguardanti la matematica finanziaria ed attuariale (rendite certe e prestiti, assicurazioni relative alle persone) ed inoltre in una prova orale vertente sulla stessa disciplina.

Le domande in carta bollata da L. 2 dovranno pervenire alla segreteria dell'Istituto in Genova, palazzo Pammatone, entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita legalizzata

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale non anteriore a due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando;

d) certificato di buona condotta non anteriore a due mesi dalla pubblicazione del presente bando;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) certificato di laurea con i voti conseguiti negli esami speciali;

g) tutti gli altri titoli che il concorrente reputerà utile di presentare.

I concorrenti che appartengano ad una amministrazione governativa, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Genova, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

Il rettore: MASSIMO TORTELLI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.